

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 275/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 51/CGF – RIUNIONE DEL 24 OTTOBRE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Schillaci Avv. Nicolò, Tartaglia Avv. Paolo, Volpe Avv. Carmine - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario

1) RICORSO DELL’A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ARRONE/FORTIS JUVENTUS DEL 28.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 31 dell’1.10.2008)

Visto il ricorso proposto da A.S.D. Fortis Juventus 1909 avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 31 dell’1.10.2008, con cui alla società ricorrente è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 a seguito dell’incontro Arrone/Fortis Juventus svoltosi il 28.9.2008;

visti i motivi di ricorso;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

ritenuto che:

- nel rapporto dell’assistente arbitrale n. 2 viene detto che lo stesso, al 30° del secondo tempo, a seguito di una propria decisione tecnica, veniva fatto oggetto, da parte della tifoseria ospite, di insulti del seguente tenore “O’ Vesuvio lavalì con il fuoco a questi sporchi e sudici” e che era anche bagnato da getti di acqua;

- nel ricorso viene chiesta la riduzione dell’ammenda sostenendosi che i pochi sostenitori della società ricorrente (in numero di cinque), a seguito di una clamorosa svista dell’assistente arbitrale, avrebbero inteso solo offenderlo e ingiurarlo ma non tenere un comportamento discriminatorio territoriale e che i getti d’acqua sarebbero stati semplicemente degli spruzzi;

- i cori intonati dai sostenitori della società ricorrente, a prescindere dalla loro intenzione, hanno evidente e oggettivo contenuto discriminatorio territoriale nei confronti del detto assistente arbitrale, appartenente alla sezione di Castellammare di Stabia;

- l’ammenda inflitta risulta conforme all’art. 11 C.G.S., dal titolo “responsabilità per comportamenti discriminatori”, il quale, al comma 1, prevede che “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di...origine territoriale o etnica...” e, al comma 3, prescrive per la società responsabile, del tipo di quella ricorrente, l’ammenda da € 500,00 a €20.000,00;

- quanto alla deduzione finale della società ricorrente, secondo cui l'ammenda sarebbe eccessiva "anche in relazione ad altre sanzioni economiche inferiori prese nei confronti di altre società anche per fatti che apparirebbero ben più gravi", si tratta di mera affermazione non sorretta da alcun indizio o principio di prova;

- in conclusione, non sussistono i presupposti per conseguire una riduzione dell'ammenda.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Fortis Juventus 1909 di Borgo San Lorenzo (Firenze) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

3) RICORSO DEL SANTEGIDIESE CALCIO 1948 SSD ARL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA E € 2.000,00 DI AMMENDA, INFLITTA SEGUITO GARA LUCO CANESTRO/SANTEGIDIESE DEL 12.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 15.10.2008)

La Santegidiese con reclamo del 20.10.2008, ricorreva avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale che, con motivazioni contenute nel Com. Uff. n. 37 del 15.10.2008, infliggeva, alla società reclamante, la squalifica del campo per 2 gare e l'ammenda di €2.000,00, in relazione ai fatti verificatosi nel corso della gara Luco Canestro/Santegidiese del 12.10.2008.

Con i motivi di doglianza la società reclamante, pur ammettendo che nel corso della gara di qua si erano verificati episodi deplorabili nei confronti dell'assistente dell'arbitro, assumeva che i fatti, da cui erano scaturite le sanzioni disciplinari da parte del Giudice Sportivo, si erano concretizzati esclusivamente nel lancio di getti d'acqua e di frasi offensive rivolte all'indirizzo dell'assistente arbitrale.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

A nulla rilevano quindi, con riferimento all'accertamento dei fatti, le allegazioni difensive tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità ai propri sostenitori, stante la fede probatoria privilegiata che assiste gli atti ufficiali di gara.

In una tale situazione ciò che rileva è la congruità o meno delle sanzioni inflitte per i fatti accaduti e, da un attento esame degli atti, questa Corte le ritiene congrue.

Difatti il reiterato comportamento irrispettoso e offensivo da parte dei sostenitori della società Santegidiese per tutta la durata della gara nei confronti di un assistente arbitrale, il compimento di atti violenti nei confronti dello stesso che veniva colpito alla schiena e alla testa da numerose pietre lanciate sempre da parte della tifoseria ospitata, rappresentano fatti di tale gravità da meritare la squalifica del campo per due gare e l'ammenda di €2.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Santegidiese Calcio 1948 SSD ARL di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

4) RICORSO DELL'A.C. PALAZZOLO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LA VACCARA CALOGERO INFLITTE SEGUITO GARA PALAZZOLO A.S.D./TRAPANI CALCIO DEL 12.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 15.10.2008)

La A.C. Palazzolo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro il Trapani disputata in data 12.10.2008, era stata inflitta la squalifica al calciatore La Vaccara Calogero per 7 gare effettive in applicazione dell'art. 11 comma 2 e dell'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. per aver rivolto all'arbitro "espressioni ingiuriose, minacciose e dal contenuto discriminatorio territoriale".

A sostegno dell'impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la ricorrente ha sostenuto che la condotta del calciatore, pur ingiuriosa e deprecabile, va ricondotta all'applicazione del solo art. 19 comma 4 C.G.S., non ravvisandosi gli estremi dell'applicazione dell'altra norma.

Il ricorso è fondato.

La Corte ritiene infatti che alla fattispecie non possa applicarsi l'art. 11 C.G.S. in quanto la norma ha un *ratio* differente essendo diretta a sanzionare comportamenti offensivi o denigratori di natura diversa (riferiti a razza, colore, religione, etc.). Può invece applicarsi l'art. 19 comma 4 C.G.S. per la condotta ingiuriosa o irrispettosa in misura, stante la gravità del comportamento, di quattro gare effettive.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Palazzolo A.S.D. di Priolo Gargallo (Siracusa) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore La Vaccara Calogero in 4 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL F.C. MATERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CHISENA ANTONIO SEGUITO GARA CALCIO POMIGLIANO/MATERA DEL 12.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 15.10.2008)

La F.C. Matera S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro il Pomigliano disputatasi in data 12.10.2008, era stata inflitta la squalifica di 2 giornate al calciatore Chisena Antonio per “intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario a gioco fermo”.

A sostegno dell'impugnazione diretta a ottenere una riduzione della squalifica la ricorrente ha sostenuto che la condotta del calciatore non era stata antisportiva.

Il ricorso è infondato.

Anzi la particolare gravità del fatto così come emerso dal referto arbitrale che riferisce di un intervento a gioco fermo violento contro l'avversario induce a riformare la decisione del Giudice Sportivo *in peius* con applicazione dell'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. e la squalifica di 3 giornate al suddetto calciatore.

Il ricorso è conseguentemente respinto e viene riformata la decisione di primo grado con rideterminazione della sanzione a 3 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Matera di Matera. Ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Chisena Antonio in 3 gare effettive.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

ORDINANZA

2) RICORSO DELL'A.C.D. GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUIDONIA MONTECELIO/MOROLO DEL 5.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 dell'8.10.2008)

La C.G.F. con riferimento al reclamo come sopra proposto dall'A.C.D. Guidonia Montecelio di Guidonia (Rm), trasmette gli atti alla Procura Federale per supplemento istruttorio.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Luciano Dr. Alessandro, Schillaci Avv. Nicolò, Tartaglia Avv. Paolo - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario

6) RICORSO DEL CALCIATORE CAMPANELLA SALVATORE FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 76, COMMA 2 N.O.I.F. (Delibera della Commissione disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 1'8.10.2008)

Il calciatore Campanella Salvatore, con ricorso trasmesso mezzo fax il 16.10.2008, ha impugnato la decisione della Commissione disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 23/CDN dell'8.10.2008) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della squalifica per mesi 1 per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S., e 76 comma 1 N.O.I.F..

Ciò premesso, osserva questa C.G.F., che il ricorso è inammissibile, in quanto non risulta essere stato ritualmente comunicato alla Procura Federale, in violazione dell'art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S..

E' giurisprudenza consolidata considerare, nei procedimenti instaurati a seguito di deferimento operato dalla Procura Federale quest'ultima parte necessaria ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 35.4.1 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Campanella Salvatore e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 20 Luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete